

**COMUNE DI TERNENGO**

- UFFICIO TECNICO -

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo

Tel. 015 461564 – Fax 015 8462745 – mail uftec.ternengo@ptb.provincia.biella.it

N. 469 R.P.**ORDINANZA N. 02/ 2017****PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA E CIRCOLAZIONE STRADALE
“TAGLIO PIANTE”****ESAMINATO**

Lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Ternengo.

CONSIDERATO

Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protudenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada, costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

VERIFICATO

che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI

Gli Art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

Gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

VISTI i Regolamenti Comunali vigenti;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati.

ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Ternengo, dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.

- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, sulle strade provinciali e regionali, e verificati da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di urgenza (e pubblica sicurezza) e irreperibilità immediata dei proprietari si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale).

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

INCARICA

le forze dell'ordine preposte ai controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE:

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

Tale ordinanza rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.

Ternengo li 19/06/2017

IL SINDACO
Francesco Vettoretto

